

Nel dettaglio, al punto b 2 si richiama il *Programma di utilizzo delle deiezioni zootecniche* (all. I, par. 7 Reg. CEE 2092/91).

Tale Programma di utilizzo delle deiezioni zootecniche (PUDZ) deve contenere le seguenti informazioni:

dati identificativi dell'operatore e dell'unità produttiva;

la previsione del quantitativo di deiezioni zootecniche prodotte annualmente;

le modalità di gestione delle deiezioni zootecniche;

la descrizione tecnica dei siti di accumulo, comprendente la loro capacità;

il periodo massimo di accumulo;

le tipologie di prodotto ottenuto dalla gestione delle deiezioni zootecniche aziendali;

la definizione delle quantità medie di N totale, nitrico ed ammoniacale presenti nelle varie tipologie di prodotto derivanti dalla gestione aziendale delle deiezioni e destinate allo spargimento;

un piano di spargimento che preveda la quantità di deiezioni annue sparse per appezzamento in funzione delle colture praticate e della rotazione adottata e degli apporti di eventuali altri fertilizzanti.

La densità di animali in allevamento in rapporto alla SAU aziendale tale da non superare il limite massimo di 170kg di N per ettaro;

l'eventuale surplus aziendale e la sua destinazione;

copia di eventuali accordi formali con aziende biologiche e non destinatarie del suddetto surplus di deiezioni.

Successivamente le annotazioni relative alla quantità e destinazione delle deiezioni fuori dell'unità produttiva sono da registrarsi nel registro di vendita.

Le annotazioni relative alle quantità delle deiezioni impiegate all'interno dell'unità produttiva sono da registrarsi nel registro delle materie prime.

il PUDZ dovrà essere aggiornato quando ricorrano i casi di obbligatorietà della variazione del PAP zootecnico.

In caso di modifica il nuovo PUDZ deve essere inviato entro 15 giorni all'organismo di controllo e deve essere firmato dall'operatore biologico o da un suo delegato e da un tecnico agricolo di sua fiducia.

Nel caso esistano normative regionali in materia di gestione delle deiezioni zootecniche e dei relativi reflui si fa riferimento ai relativi elaborati e programmi.

Al punto b 3 si richiama il *Piano di gestione dell'allevamento*

Il Piano di gestione dell'allevamento deve essere composto da i seguenti documenti :

#### 1. *Programma di reperimento degli alimenti*

Il Programma di reperimento degli alimenti deve contenere:

la specifica dei tipi di alimento, di foraggio e di mangime utilizzati nel corso dell'anno, suddivisi per provenienza, intesa come aziendale, da aziende sottoposte a controllo ai sensi del Reg. CEE n°2092/91 o da aziende convenzionali, e quantità in unità di peso della sostanza secca, compresi eventuali additivi, ausiliari ed integratori indicati nell'All. II, parte C e D del Reg. CE n°2092/91 modificato dal Reg. CE n°1804/99;

le schede di composizione della razione giornaliera tipo per categoria di animali in allevamento, indicanti le formule, il rapporto foraggio/concentrati e le percentuali di alimento in base alla provenienza espresse in sostanza secca ingerita annualmente, secondo le indicazioni dell'All. I, lett. B, par. 4, compresi eventuali additivi, ausiliari ed integratori indicati nell'All. II, parte C e D del Reg. CE n°2092/91 modificato dal Reg. CE n°1804/99;

un piano di utilizzazione dei pascoli nella disponibilità dell'azienda.

Nel caso degli allevamenti apistici l'allevatore dovrà indicare i prodotti utilizzati e le modalità applicate per la nutrizione degli alveari.

Nel caso degli allevamenti apistici l'allevatore dovrà indicare i prodotti utilizzati e le modalità applicate per la nutrizione delle famiglie.

#### 2. *Programma di gestione della rimonta e della riproduzione*

Il Programma di gestione deve contenere:

La previsione della quota di rinnovo e la sua provenienza (biologica e/o convenzionale), la quota di rimonta di provenienza interna od esterna per le fattrici (bovini, bufalini, equini, suini, ovcaprini, avicoli e cunicoli) per i riproduttori ed in generale il rinnovo dei soggetti in produzione (suini, avicoli e cunicoli);

la previsione di eventuali cambi di razza allevata e/o di indirizzo produttivo;